

TI_GERICHTE 31.2008.16 vom 15. Mai 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2008.16

FR: TI_GERICHTE 31.2008.16 du 15 mai 2009

IT: TI_GERICHTE 31.2008.16 del 15 maggio 2009

Regeste

Responsabilità ex art. 52 LAVS. La riduzione, in via di transazione, del danno non è motivo di discolpa e/o di giustificazione. Principio della buona fede

Erwägungen

E. 24

ottobre 2000 nella causa T., C. e S. [H 113/00] consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA 19 agosto 2003 nella causa M. [H 142/03] consid. 5.6, 4 novembre 1996 nella causa A. [H 194/96]). 2.3.2. Nel caso in esame, il danno subito è costituito dai contributi rimasti scoperti relativi al periodo 2003–2006 (maggio), oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (sub doc. 3), nonché dalle riprese salariali a seguito della revisione per gli anni 1999-2001 (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/B – B4). Va qui rilevato che l'ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società non è stato contestato dai ricorrenti. Del resto, dall'attestato di carenza beni in seguito a fallimento risulta che la fallita ha riconosciuto il credito di fr. 220'027.-- rimasto scoperto (doc. 1/E). 2.4. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99 consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b). 2.5. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987, p. 7).

2.6. A i sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si devono porre esigenze molto severe per quanto concerne l'attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

2.7. I ricorrenti non hanno apporato alcun motivo di discolpa e/o di giustificazione. Sostanzialmente essi rimproverano alla Cassa una violazione del principio della buona fede, per aver essa adottato un comportamento non leale e incoerente nell'ambito delle trattative avviate in vista di una transazione circa l'importo da risarcire.

2.8. L'art. 50 cpv. 1 LPGA prevede che le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Il capoverso 2 precisa che l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. La dottrina esclude, salvo determinate eccezioni, la transazione nell'ambito dell'art. 52 LAVS (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, n. 950 con riferimenti a contributi dottrinali, p. 227). La cassa di compensazione non è autorizzata a procedere a transazioni su aspetti

materiali del credito risarcitorio (cfr. no. 8063 delle Direttive sulla riscossione nell'AVS, AI e IPG, nel tenore valido dal 1. gennaio 2009), ad esempio rinunciare parzialmente o totalmente al credito risarcitorio tramite transazione (Reichmuth, cit., n. 950 p. 227). Recentemente nella STF 9C_915/2008 del 13 febbraio 2009 [pubblicazione prevista] al consid. 1.8, il TF, dopo un'analisi della giurisprudenza e degli atti parlamentari, ha concluso che anche dopo l'entrata in vigore della LPGa nell'ambito dell'art. 52 LAVS la transazione conclusa durante una procedura giudiziaria è ammessa. L'Alta Corte, precisando che il susseguente decreto di stralcio dell'autorità di ricorso doveva contenere una seppur minima motivazione, ha sostanzialmente avvallato una riduzione, per via transattiva, del credito risarcitorio del 42%, motivata dal fatto che, da una parte, la cassa aveva fatturato alcuni contributi dopo il fallimento della società datrice di lavoro e, dall'altra, erroneamente non aveva coinvolto nella procedura di risarcimento altri organi formali (consid. 3.2). 2.9. Nella fattispecie concreta, dall'esame degli atti si evince che, dando seguito ad una richiesta di convocazione formulata dai ricorrenti con l'opposizione 5 ottobre 2007, il 24 giugno 2008 si è svolto un incontro presso gli uffici della Cassa. In quell'occasione, prendendo atto della volontà degli oppositori di proporre una soluzione transattiva, il Servizio giuridico dell'amministrazione aveva in particolare fatto presente che un'eventuale proposta di transazione doveva essere formalizzata dal Servizio Incassi della Cassa (doc. 12). Prima della riunione, RI 3 si era fatto promotore – a nome dei tre ex amministratori implicati – di una proposta di pagamento del danno e la Cassa lo aveva sistematicamente sollecitato a dare seguito a quanto promesso (doc. 4-11). Il 31 luglio 2008, dopo un sollecito da parte dell'amministrazione (doc. 13), i ricorrenti hanno finalmente proposto un versamento di fr. 140'000.-- a liquidazione del saldo contributivo (doc. 14). Il 4 agosto 2008 il Servizio Incassi ha risposto di prendere in considerazione unicamente il versamento di fr. 177'000.-- entro il 20 agosto, a saldo di ogni pretesa (doc. 15). Durante l'incontro del 10 settembre 2008 il Capo di detto servizio ha ribadito agli oppositori che per transare occorre versare, entro 10 giorni, fr. 177'000.-- (doc. 16). In risposta, il 25 settembre 2008 gli insorgenti hanno sostanzialmente chiesto una proroga del termine di pagamento sino al 31 ottobre 2008 (doc. 17). Da ultimo, la Cassa, con lettera 21 ottobre 2008, ha comunicato di non poter accettare la proposta essendo il termine, fissato per il 20 agosto 2008 (recte: 20 settembre 2008), scaduto infruttuosamente, confermando di conseguenza la decisione di risarcimento del 5 ottobre 2007 (doc. 18). Orbene, al di là della liceità o meno di una riduzione in via transattiva del credito risarcitorio nell'ambito della procedura d'opposizione, nella fattispecie non è in ogni modo ravvisabile una violazione del principio della buona fede da parte della Cassa. Se da un lato solo con scritto 21 ottobre 2008 l'amministrazione ha formalmente rifiutato la transazione in quanto il termine di pagamento fissato era scaduto infruttuosamente, dall'altro gli oppositori ben sapevano che tale termine, già prolungato, scadeva il 20 settembre 2008. D'altronde, non essendo state rispettate le condizioni poste, l'amministrazione non era vincolata a nessuna promessa. Gli insorgenti hanno infine sostenuto che per motivi di oculatazza economica la Cassa avrebbe dovuto accettare la loro proposta, nel senso di assicurarsi il pagamento dell'importo pattuito entro il 31 ottobre 2008. Va comunque rilevato che l'amministrazione non aveva alcuna garanzia che tale termine fosse rispettato. Infatti, da un lato erano oramai trascorsi diversi mesi da quando gli oppositori avevano manifestato la volontà di far fronte al pagamento del danno subito dalla Cassa (cfr. doc. 11) e, dall'altro, il primo termine di pagamento (20 agosto 2008) non era stato ossequiato. 2.10. Ai fini del presente giudizio determinante è che i motivi del fallimento delle trattative in vista di un'eventuale transazione non possono costituire per gli

insorgenti valido motivo di giustificazione e/o di discolta (cfr. consid. 2.6). Va poi evidenziato che, come visto al consid. 1.2.3, la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare la società dal mese di maggio 1999 e precettarla dal gennaio 2002 (cfr. specchio dell'evoluzione del pagamento dei contributi per gli anni 2003–2006; doc. 1/B – B4 inc. 31.2008.16). Il mancato pagamento dei contributi si riferisce agli anni 2003–2006 (maggio). L'eluso versamento non è pertanto riferito ad un corto periodo contributivo, circostanza questa che, a determinate condizioni, può eventualmente assurgere a motivo di giustificazione e quindi di esclusione di responsabilità. Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA 7 maggio 1997 nella causa G., 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all'incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. e P. [H 134/02], 20 agosto 2002 nella causa A. e B. [H 295/01], 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S. [H 209/01]; STCA 2 marzo 2004 nella causa S., inc. 31.03.11). La possibilità di discoltarsi decade se per diversi anni non sono stati fatti versamenti (STFA 16 maggio 2002 nella causa A. e B. [H 61/01], parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18). Né risultano d'altronde dati gli estremi – che gli insorgenti non hanno fatto valere – per ammettere nel caso in esame che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA 30 gennaio 2003 nella causa W. E P. [H 134/02], 4 novembre 2004 nella causa K. [H 297/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E. [H 277/01]; RCC 1992 p. 261). 2.11. In conclusione, stante quanto sopra, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolta, i ricorrenti dovranno risarcire alla Cassa gli oneri sociali non versati dalla FA 1 nella misura determinata nella decisione impugnata. Ne consegue la reiezione dei ricorsi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.